

EMENDAMENTI DECRETO DELEGATO 4 settembre 2019 n.134**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO E ALLA CUSTODIA DELL'ARMAMENTO
IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA GENDARMERIA E AL CORPO DELLA
GUARDIA DI ROCCA NUCLEO UNIFORMATO****EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 11**UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE


Depositato in Data 24/01/2020 16:36

L'articolo 11 è così modificato:

Art. 11*(Requisiti per il porto dell'arma)*

1. L'autorizzazione al servizio armato dei militari del Corpo della Gendarmeria e del Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato è vincolata all'abilitazione al maneggio delle armi di cui all'articolo 2 comma 4, da verificarsi a cura dell'Istruttore attraverso l'esecuzione di esercitazioni pratiche, in bianco e/o a fuoco, per ciascun militare nel numero minimo di tre all'anno, fatte salve sopravvenienti esigenze di servizio.
2. Per ciascun militare è predisposto apposito libretto di tiro nominativo in cui devono essere annotati: le abilitazioni a l'armamento; le esercitazioni di tiro effettuate, firmate dall'Istruttore di tiro e controfirmate da un incaricato del rispettivo Reparto Comando o Comando Centrale; il tipo e la matricola dell'arma in dotazione e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria o riparazione/sostituzioni di parti.
3. Il libretto di tiro deve essere aggiornato in tempo reale e custodito nei relativi fascicoli dal Reparto Comando o Comando Centrale.
4. L'Istruttore predispone per gli Allievi Gendarmi e Allievi Guardia di Rocca apposito esame finale al termine del corso di abilitazione al maneggio delle armi.
5. L'esito scritto dell'esame abilitativo al maneggio delle armi di ciascun Allievo sarà trasmesso dall'Istruttore al Reparto Comando o al Comando Centrale per le determinazioni del Comandante del Corpo di appartenenza, l'archiviazione e l'aggiornamento del libretto di tiro.
6. Il corso di abilitazione al maneggio delle armi predisposto per gli Allievi e le esercitazioni periodiche per i militari sono svolti presso locali ed impianti individuati secondo il programma predisposto dal Reparto Comando della Gendarmeria ed approvato dal Comandante del Corpo, sentito il parere del Comandante del Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato.
7. Il Reparto Comando e il Comando Centrale curano le procedure per la verifica della permanenza in capo a ciascun militare dei rispettivi Corpi, dei requisiti tecnici e psicofisici per l'utilizzo dell'arma.
8. Gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria e al Corpo della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato sono sottoposti alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici di cui al comma 8 ed all'articolo 2, comma 4, con cadenza triennale.
9. Oltre alle scadenze previste dal comma 8, i Comandanti potranno in qualsiasi momento richiedere controlli straordinari, sulla base di motivazioni specifiche, per la verifica della permanenza dei requisiti psicofisici dei militari dei rispettivi Corpi, ai fini dell'utilizzo dell'arma.
10. Ove durante le esercitazioni programmate risultasse dubbio il mantenimento del livello addestrativo conseguito dal militare, il Comandante del Corpo di appartenenza può disporre esercitazioni supplementari.
11. Qualora senza giustificato motivo il militare si sottragga alle esercitazioni programmate per un periodo superiore a 360 giorni, è punito ai sensi dei Regolamenti di Disciplina vigenti e/o sospeso dai servizi armati fino a nuova abilitazione che sarà attribuita secondo le procedure disposte dal Comandante del Corpo di appartenenza. **Per esigenze contingenti il comandante della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato, previo accordo con il Comandante della Gendarmeria, può disporre per il proprio personale, esercitazioni di tiro straordinarie o corsi per l'abilitazione al maneggio delle armi per gli Allievi Guardia.**

12. Qualora il militare non ottenga la certificazione medica richiesta per il porto dell'arma viene sospeso dal servizio per inidoneità temporanea ovvero posto in congedo a seconda delle circostanze previste dal Regolamento di Sanità Militare.



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 20/01/2020 n. 410:26

